



**A.S.L. CN1**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo CN  
Tel. +39 0171 450111 - fax +39 0171 1865270  
e-mail: [protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it) - web  
[www.aslcn1.it](http://www.aslcn1.it)

P.I. /Cod. Fisc. 01128930045

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**Servizio Igiene e Sanità Pubblica - SISP**

Corso Francia, 10 - 12100 - CUNEO

tel. 0171 450381 - fax 0171 1865276

e-mail: [sisp.cuneo@aslcn1.it](mailto:sisp.cuneo@aslcn1.it)

Prot. n. 4212

Allegato: 1

Cuneo, lì 21/01/2013

Al Dirigente  
Settore Programmazione del Territorio -  
Urbanistica del Comune di CUNEO  
Via Roma 4  
12100 CUNEO

**Oggetto:** Quesito sulla corretta interpretazione della Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti".

Trasmissione Parere della Regione Piemonte.

A seguito di dubbi interpretativi sulle corrette modalità di calcolo del volume e dell'altezza media dei locali da recuperare all'uso abitativo ai sensi della legge regionale in oggetto, emersi nel corso delle istruttorie di alcune pratiche edilizie, in data 12/12/2012 lo scrivente Servizio ha formulato uno specifico quesito alla Regione Piemonte.

Nella fattispecie i dubbi riguardavano la possibilità di considerare il volume aggiuntivo apportato dagli abbaini nel calcolo dell'altezza media del locale.

Si trasmette, in allegato alla presente, la risposta, pervenuta in data 15/01/2013, da parte del "Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia" della Regione Piemonte con nota prot. n. 0001013/DB08.30 del 10 gennaio u.s.

Sulla base del parere inviatoci, parrebbe allo scrivente Servizio, che l'interpretazione corretta sia quella di considerare il volume aggiuntivo apportato dagli abbaini, ai fini del calcolo dell'altezza media utile del locale, solo nei casi in cui l'abbaino sia già esistente e non venga realizzato appositamente per garantire il raggiungimento delle altezze minime richieste.

Distinti saluti

IL DIRETTORE S.C. SISP CUNEO  
(Angelo Dr PELLEGRINO)

AnPe/SIBA - \\asi15.lcc\info\file\Condivisioni\Edilizia\_Condivisa\QUESITO rec sottot\_prot 4212- 15.01.13\lett al Comune su risp Regione.doc

 **REGIONE  
PIEMONTE**

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



una sanità in salute Fa bene a tutti



*Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  
Settore Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del territorio*

Torino li 09/01/2013

OGGETTO: Legge regionale 21/1998  
Richiesta di parere.

Con nota registrata il 07/01/2013 l'ASL CN1 rivolge un quesito in merito ai criteri di interpretazione della L.R. 21/1998 relativamente al conteggio del volume dei nuovi abbaini ai fini della successiva verifica dell'altezza interna dei locali recuperati.

L'attuazione degli interventi di recupero dei sottotetti è subordinata al rispetto di alcune prescrizioni tra le quali l'altezza minima interna fissata dalla legge stessa a seconda della destinazione dei locali (abitazione, accessori e servizi) e le norme igienico-sanitarie previste dai regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda il rispetto del rapporto aeroilluminante il 1° comma dell'articolo 5 del D.M. 5/7/1975 prescrive espressamente che tutti i locali degli alloggi eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, e il 2° comma precisa che la superficie finestrata apribile per ciascun locale d'abitazione non può essere inferiore ad un 1/8 della superficie del pavimento. Da quanto disposto da questa norma si può affermare che l'obbligo del rispetto di tale rapporto aeroilluminante vale esclusivamente per i locali destinati ad abitazione.

Come affermato dalla legge stessa è consentita l'apertura di abbaini, lucernari e finestre, atti ad assicurare l'osservanza del rapporto aeroilluminante per i locali destinati ad abitazione. Tali aperture non devono pertanto essere realizzate per creare le condizioni di recupero del sottotetto ma al massimo concorrere al conteggio del volume da assumere ai fini della verifica dell'altezza minima dei locali. Si ritiene che la creazione di un abbaino in corrispondenza di un locale destinato a servizi possa essere assentita, ma lo stesso non deve avere dimensioni tali da essere l'unico presupposto per garantire l'altezza minima del locale. Va inoltre sottolineato che per i locali accessori non è prescritta la condizione di illuminazione diretta.

Il Responsabile di Posizione A.P.  
Geom. Aldo Trieca